



LEGGE REGIONALE N. 15 DEL 24 03 1994 LIGURIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 13 4 1994 N. 9

Attuazione dell' articolo 32 dell' accordo nazionale relativo al triennio 1o gennaio 1988 - 31 dicembre 1990 e dell' articolo 33 della legge regionale 9 aprile 1990 n. 15

ARTICOLO 1

(Finalita')

1. La presente legge attua l' articolo 32 dell' accordo nazionale relativo al triennio 1o gennaio 1988- 31 dicembre 1990 stipulato il 23 dicembre 1989 riguardante il personale dipendente dalle regioni e dagli enti da esse dipendenti e l' articolo 33 della legge regionale 9 aprile 1990 n. 15.

ARTICOLO 2

(Organico del personale regionale)

1. Fermo restando il numero complessivo dei posti dell' organico del personale del Consiglio della Giunta del Comitato di Controllo e dei servizi decentrati la tabella << H >> allegata alla legge regionale 27 agosto 1984 n. 44 gia' modificata con legge regionale 9 aprile 1990 n. 16 e legge regionale 4 settembre 1992 n. 25 e' cosi' modificata per le seguenti qualifiche funzionali: IV qualifica funzionale da 382 a 27 V qualifica funzionale da 20 a 375 VI qualifica funzionale da 390 a 375 VII qualifica funzionale da 120 a 135

ARTICOLO 3

(Nuovi profili professionali)

1. La Giunta regionale entro venti giorni dalla entrata in vigore della presente legge sentite le organizzazioni sindacali ridefinisce i profili professionali della quinta qualifica funzionale.

ARTICOLO 4

(Norma di inquadramento)

1. I posti di quinta qualifica funzionale istituiti ai sensi dell' articolo 1 sono utilizzati esclusivamente per l' inquadramento dei dipendenti regionali di ruolo appartenenti alla quarta qualifica funzionale che vi abbiano diritto ai sensi di quanto previsti dal presente articolo anche se trasferiti per delega o trasferimento di funzioni ad altra pubblica amministrazione successivamente il 31 dicembre 1993. 2. Gli inquadramenti di cui alla presente legge ai sensi dell' articolo 33 comma 1 della legge regionale 9 aprile 1990 hanno effetto dall' 1 ottobre 1990 o dalla successiva data di acquisizione del relativo diritto da parte dei singoli dipendenti. 3. Anche in relazione a quanto disposto dall' articolo 32 dell' accordo nazionale di

lavoro relativo al triennio 1 gennaio 1988 - 31 dicembre 1990 si procede all' inquadramento nella quinta qualifica funzionale previo corso - concorso riservato al personale che alla data del 31 dicembre 1993 sia preposto alle mansioni proprie dei profili relativi ai posti da ricoprire che abbia già svolto positivamente le medesime mansioni in modo prevalente ed in via continuativa per un periodo non inferiore ad un anno alla predetta data e che abbia un' anzianita' di effettivo servizio nella pubblica amministrazione di due anni alla predetta data. 4. La Giunta con suoi provvedimenti individua i contenuti del corso - concorso e costituisce entro trenta giorni dall' entrata in vigore della presente legge una commissione tecnica di accertamento che entro i successivi trenta giorni individua il personale di quarta qualifica funzionale in possesso dei requisiti di cui al comma 3 ai fini dell' ammissione a corso - concorso interno per l' inquadramento nella quinta qualifica funzionale nonché la data di acquisizione dei requisiti stessi. 5. I posti di settima qualifica funzionale istituiti con le disposizioni previste dall' articolo 2 relativi ai nuovi profili professionali dell' area informatica sono coperti esclusivamente con le modalità previste dall' articolo 33 della legge regionale 9 aprile 1990 n. 15.

ARTICOLO 5

(Anzianita' di servizio per accesso al VI qualifica funzionale)

1. Nei concorsi pubblici per l' accesso alla VI qualifica funzionale ai fini della riserva prevista dalle vigenti disposizioni viene computata nei confronti dei dipendenti appartenenti alla V qualifica funzionale anche l' anzianita' relativa al servizio prestato nella IV qualifica funzionale.

ARTICOLO 6

(Norma finanziaria)

1. All' onere di lire 500.000.000 per il 1994 derivante dall' attuazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti dei capitoli di spesa 20 200 e 272 del bilancio di previsione per l' anno finanziario 1994 che presentano la necessaria disponibilità. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

ARTICOLO 7

(Personale in servizio)

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge nell' ambito del contingente organico complessivo di cui all' articolo 1 e nelle more di attuazione del procedimento di cui all' articolo 4 il personale in servizio eccedente la dotazione organica delle singole qualifiche funzionali e' da considerarsi sovranumerario. 2. Il personale sovranumerario e' individuato in relazione alla minore anzianita' di servizio di ruolo nella qualifica presso l' ente in caso di parita' in relazione alla minore anzianita' di servizio di ruolo presso l' ente in caso di parita' in relazione alla minore anzianita' di servizio presso pubbliche amministrazioni in caso di parita' in relazione alla minore età'.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addì 24 marzo 1994

RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:

___Anno:1994

___Num:0015

___Boll__Uff__Num:09

___Boll__Uff__Anno:1994